

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****n. 9/2005,****dell'8 febbraio 2005,****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dall'Accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca allo spazio economico europeo, firmato a Lussemburgo il 14 ottobre 2003 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre inserire nell'accordo la direttiva 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel <sup>(2)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Al punto 6a (direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il testo seguente:

«— **32003 L 0017**: direttiva 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 marzo 2003 (GU L 76 del 22.3.2003, pag. 10).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

- (a) All'articolo 2, punto 4 (regioni ultraperiferiche), dopo le parole "dipartimenti francesi d'oltremare," sono inserite le parole "l'Islanda, con riguardo a tutto il suo territorio,".
- (b) All'articolo 6, punto 1, le parole "articolo 95, paragrafo 10, del trattato," sono sostituite dal riferimento all'"articolo 75 dell'accordo".»

---

<sup>(1)</sup> GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 76 del 22.3.2003, pag. 10.

*Articolo 2*

I testi della direttiva 2003/17/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 8 febbraio 2005.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

Richard WRIGHT

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.